Professione e Mercato 28 Aprile 2021

Proprietà intellettuale, pianificazione patrimoniale e ricorso al trust

di Giuseppe Macaluso*

In breve

La **proprietà intellettuale** rappresenta l'***asset di maggior valore***, dopo gli immobili, nel complesso del patrimonio familiare e aziendale e può avere una vita propria che trascende la dimensione imprenditoriale

La proprietà intellettuale comprende diverse tipologie di *intangible asset*, tra cui i diritti di proprietà industriale (marchi, brevetti e design, per esempio) e il diritto d'autore, spesso sottovalutati e trascurati dagli approfondimenti tecnici riguardanti la pianificazione patrimoniale a causa della propria specificità e difficoltà di gestione.
E' invece importante evidenziare come la **proprietà intellettuale** rappresenti sovente l'***asset di maggior valore***, dopo gli immobili, nel complesso del patrimonio familiare e aziendale e, sebbene si origini quasi sempre all'interno dell'azienda, può avere una vita propria che trascende la dimensione imprenditoriale.
Nel trust può essere infatti conferito **qualsiasi bene suscettibile di valutazione economica**, compresa la proprietà intellettuale; con la possibilità di segregarla e asservirla a una progettualità definita puntualmente nell'atto di trust e della quale il trustee sarà il garante.
Innanzitutto, per una corretta ***due diligence***, il trustee dovrà considerare la valutazione del bene in fase di conferimento, per esempio attraverso degli **audit tecnico-legali**, con l'obiettivo di identificare e valutare correttamente i **diritti** inerenti la **proprietà intellettuale**.
Questo passaggio è fondamentale poiché consente un adeguato inquadramento dei beni anche alla luce di profili tributari, futuri accordi contrattuali o eventuali procedimenti giudiziari.

Per stabilire la titolarità di tali beni e tutelarli dalla commercializzazione e l'uso non autorizzati, il trustee è tenuto inoltre a richiedere alle autorità competenti il **rilascio di titoli di protezione**, definendone con precisione l'estensione affinché siano realmente efficaci, e quindi delimitandone i limiti territoriali e temporali.
Tale operazione può certamente arginare il rischio di violazioni e controversie, senza tuttavia escluderlo completamente.
Per questo motivo la struttura tipica del trust prevede l'intervento di **figure di supporto al trustee** dotate di competenze specialistiche in campo legale o commerciale.
Queste potranno per esempio ricoprire il ruolo di "*guardiano*", con funzione di controllo sull'operato del trustee e di tutela della proprietà intellettuale nel lungo periodo, proponendo le migliori strategie, veicoli di detenzione e investimenti.
Ciò è particolarmente rilevante nei casi in cui la proprietà intellettuale è alla base della sopravvivenza di un'azienda (in un settore altamente competitivo quale per esempio quello petrolifero o tecnologico), ma anche quando è riferita a un "*brand*" collegato alla famiglia.
È questo il caso dell'*Ian Fleming Will Trust*, in cui il celebre autore di James Bond ha conferito i diritti di proprietà intellettuale associati al proprio nome, i quali non si limitano al diritto d'autore sui propri scritti, ma comprendono anche il diritto al marchio IAN FLEMING, che tutt'oggi garantisce ai suoi discendenti un importante flusso finanziario derivante dal merchandise e da eventi promozionali.
La proprietà intellettuale in trust può dare inoltre luogo ad operazioni di valorizzazione tramite **contratti di licenza, di cessione o di pegno**.
In questo contesto sarà importante per il trustee considerare le **tematiche fiscali** inerenti la sfera reddituale, verificando la sussistenza in determinate giurisdizioni di **regimi agevolati** per la valutazione, detenzione e cessione di tali beni.
L'intrinseca flessibilità del trust permette infine di configurare **strategie di gestione degli asset** che si adattino alle esigenze nel tempo, pensando ad esempio ad un'accumulazione dei redditi generati dalla proprietà intellettuale, con la finalità di creare

un fondo in trust liquido che le sopravviva.
Infatti, essendo questi diritti caratterizzati da durata variabile e limitata, la loro estinzione porrebbe un termine al trust qualora non vi fossero altri beni economicamente apprezzabili nel fondo. Essendo questa in alcune circostanze una scelta strategica, è quindi opportuno che il trustee chiarisca tale aspetto con il disponente, configurando se necessario dei piani di utilizzo delle risorse che rispondano ad esigenze familiari durevoli, come ad esempio l'istruzione ed il mantenimento delle generazioni future.

**A cura di Giuseppe Macaluso, CEO Capital Trustees*

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati